



## La Class Action risarcitoria

Chi commercia tramite Internet rivolgendosi anche ai consumatori deve essere informato del fatto che, a partire dal 2009, anche in Italia è stata introdotta **l'azione di classe risarcitoria** (art. 49, L. 99/2009 e art. 140 *bis* D.lgs. 206/2005 Codice del consumo).

In precedenza nel nostro ordinamento esisteva una diversa azione di classe (artt. 139 e 140 del Codice del consumo), che poteva essere promossa solo dalle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte presso il Ministero delle attività produttive e non ammetteva richieste risarcitorie.

Nemmeno con l'azione di classe prevista per agire contro la pubblica amministrazione e i licenziatari di pubblici servizi (D.lgs. 198/2009) è possibile ottenere un risarcimento danni.

La **nuova azione di classe risarcitoria**, invece, trae spunto dalla famosa class action statunitense, della quale ricalca alcuni aspetti cercando di adattarli al diritto italiano, con risultati tuttavia deludenti dal punto di vista dei consumatori.

Con la class action italiana i consumatori possono richiedere il **risarcimento di danni** derivanti da:

- violazione di diritti contrattuali
- danni da prodotto difettoso
- pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali che abbiano cagionato pregiudizi a consumatori e utenti.

Anche i **protagonisti** della class action italiana sono limitati: dal lato attivo ci sono i consumatori e utenti titolari di “diritti individuali omogenei”, eventualmente affiancati dalle associazioni di consumatori, le quali, di fatto, sono le uniche a essersi a oggi attivate per promuovere la tutela di classe. Dal lato passivo, invece, possono essere chiamate in giudizio solo le imprese (o altri soggetti responsabili di pratiche commerciali sleali o comportamenti anticoncorrenziali).

L'azione di classe italiana si distingue da quella statunitense innanzitutto per il sistema dell'**opting-in**, il che significa che i potenziali membri di una certa classe di consumatori possono volontariamente aderire all'azione giudiziale collettiva e, di conseguenza, beneficiare o subire gli effetti della sentenza. I consumatori che non hanno aderito, invece, non possono beneficiare della sentenza eventualmente favorevole (quindi, ad esempio, non possono ottenere il risarcimento in essa previsto) né subiscono gli effetti di quella sfavorevole; tuttavia mantengono il diritto di agire individualmente per la tutela dei propri diritti.

La procedura prevede che un consumatore (oppure, per suo conto, un'associazione di consumatori) presenti **domanda al tribunale competente**, che la legge stabilisce essere quello del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa chiamata in causa (con alcuni accorpamenti: per la Valle D'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise, il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria, quello di Napoli). Si noti che questa regola costringe, in molti casi, il consumatore a giocare fuori casa, con conseguenti disagi logistici, con ciò disponendo in modo meno favorevole al consumatore sia:

- rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo (l'art. 33 del D.lgs. 206/2005, infatti, riconosce al consumatore il diritto inderogabile di agire in giudizio e di essere chiamato in giudizio davanti al tribunale del luogo della propria residenza o domicilio)
- rispetto a quanto previsto alle norme ordinarie, che consentono a chiunque agisca in giudizio la scelta tra alcuni fori alternativi che potrebbero risultare più vicini rispetto al capoluogo di regione (ai sensi dell'art. 20 del Codice procedura civile, il tribunale del luogo in cui è stato stipulato il contratto, oppure del luogo dove si è verificato l'evento su cui si fonda il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, oppure del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione oggetto del giudizio).

Una volta che il tribunale abbia ritenuto **ammissibile** l'azione di classe, potranno **aderire** a essa altri consumatori e utenti che si trovino in una situazione di fatto e di diritto "omogenea" a quella del consumatore promotore. Questo aspetto è stato oggetto di un intervento normativo correttivo (a opera del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012) in favore dei consumatori. In precedenza, infatti, per poter aderire all'azione di classe, si richiedeva ai consumatori di essere titolari di diritti "identici" a quelli del promotore mentre oggi, con l'introduzione del requisito dell'**omogeneità**, è sufficiente la sola "affinità" tra posizioni soggettive dei vari danneggiati componenti la classe.

Alla fine del giudizio, il tribunale, se accerta la responsabilità dell'impresa, può provvedere alla liquidazione delle somme dovute ai consumatori promotori dell'azione, e agli aderenti, anche in via equitativa, oppure può stabilire un **criterio omogeneo per il calcolo delle somme dovute ai consumatori** e fissare un termine per la relativa liquidazione in via transattiva.

Senza addentrarsi in dettagli procedurali, segnaliamo che, tra i punti deboli dell'azione di classe italiana, a differenza di quella statunitense, vi è la **mancata previsione di mezzi istruttori speciali**, che agevolino i consumatori nell'assolvimento dei propri oneri probatori.

In conclusione, dunque, la normativa in oggetto è lacunosa e imprecisa e non presenta, per i singoli consumatori, vantaggi sostanziali rispetto all'azione individuale, la quale, anzi, risulta meno complessa e incerta, meno costosa e maggiormente remunerativa. La portata plurisoggettiva dell'azione di classe comporta, infatti, l'accettazione di logiche risarcitorie di tipo equitativo, che prescindono dalla specifica valutazione di tutte le voci di danno. Pertanto, sino ad oggi, soltanto le associazioni di consumatori se ne sono avvalse.

Inoltre si osserva che le poche azioni di classe attualmente promosse si sono quasi tutte arrestate subito per questioni di carattere processuale, ad eccezione di un'azione decisa dal Tribunale di

Napoli con sentenza del 18 febbraio 2013, con cui è stato deciso il risarcimento in favore di alcuni consumatori di un danno da vacanza rovinata.

Dal punto di vista dell'impresa si osserva che la class action, pur con i limiti sopra evidenziati, comporta comunque un certo **aumento dei rischi** e ciò sostanzialmente a causa della pluralità degli avversari che l'impresa deve fronteggiare nell'ambito del medesimo giudizio.

Maggiore potrebbe infatti essere il rischio istruttorio, in quanto, pur non essendo previsti mezzi di prova speciali, tutti i consumatori (promotori e aderenti) possono giovare di eventuali prove della responsabilità dell'impresa, che anche solo uno degli altri sia in grado di fornire. Sebbene, infatti, gli aderenti non siano dei "contraddittori attivi", sono comunque tenuti a provare documentalmente, al momento dell'adesione, il loro diritto e il danno subito. Inoltre, la molteplicità di avversari comporta il rischio di un incremento dei costi in caso di soccombenza, sia quanto all'entità del risarcimento sia quanto al rimborso delle spese legali. Tale pericolo è divenuto reale soltanto a decorrere dal 2012, quando, come sopra illustrato, sono stati ammessi ad aderire alla class action risarcitoria tutti i consumatori che versino in una situazione di fatto e di diritto "omogenea", ossia affine, e non necessariamente identica, a quella del consumatore promotore.

Sempre sotto il profilo del rischio per l'impresa, si consideri comunque che esso è più limitato e prevedibile in Italia rispetto agli Stati Uniti, in quanto il sistema dell'opting-in cristallizza il numero di consumatori al momento della scadenza del termine per aderire all'azione, seppure, ovviamente, è prevedibile che la sentenza che definisca la class action in senso favorevole ai consumatori, rappresenti un precedente per un florilegio di azioni individuali successive.

Infine si consideri che ciascuno dei consumatori aderenti ha diversi oneri da rispettare che potrebbero complicare il suo percorso: tempi e formalità per aderire all'azione e soprattutto l'onere di provare in giudizio l'esistenza del suo diritto e il danno subito.